



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 13.12.2022

Info/170/RIFIUTI CIMITERIALI: Risposta a interpello del MASE su trasporto e deposito

**RIFIUTI CIMITERIALI: CON ISTANZA DI INTERPELLO IL MASE SI ESPRIME
IN MERITO ALLA DISCIPLINA DEL TRASPORTO
E DEFINISCE IL “DEPOSITO TEMPORANEO”**

Con lo strumento dell'**interpello** (ex art. 3-septies del D.L.vo 152/2006) il MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) si pronuncia in merito a due questioni interpretative relative alla disciplina particolare dei rifiuti cimiteriali:

- alla legittimità ad effettuare il trasporto non accompagnato dal formulario di identificazione da parte del gestore dei servizi cimiteriali dei rifiuti provenienti dai cimiteri comunali periferici verso il cimitero centrale, dove è individuata un'area confinata per il deposito, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del DPR 254/2003, nonché se tale modalità di deposito temporaneo presso il cimitero centrale sia corretta;
- alla possibilità, in subordine, di poter predisporre all'interno del centro comunale di raccolta realizzato in conformità al DM 8 aprile 2008, un'apposita area dedicata.

In risposta il MASE ricorda che, **i rifiuti provenienti da attività di esumazione ed estumulazione** rientrano nell'ambito dei **rifiuti urbani**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 6, del TUA, e la sua gestione è disciplinata dall'articolo 12, del DPR n. 254/2003, quale normativa speciale rispetto al TUA.

Alla luce di questa premessa normativa, poiché l'articolo 12, comma 3, del DPR 254/03 consente il deposito, all'interno di una circoscritta area cimiteriale, dei rifiuti in questione, nelle modalità e condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, per garantire il raggruppamento ai fini del loro successivo trasporto, per essere avviati agli impianti di recupero o di smaltimento per i rifiuti urbani, “detta modalità di raggruppamento costituisce, quindi, **un deposito temporaneo prima della raccolta, ai sensi dell'art. 185-bis del D.lgs. 152/2006, da effettuarsi “nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti”** (comma 1, lettera a), ovvero sia nell'ambito del sito produttivo inteso quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti.

Il MASE prosegue: “La disposizione in parola, poi, prevede determinate condizioni e limiti da rispettare affinché possa essere messo in atto il deposito temporaneo ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento. Ora, il luogo di produzione di detti rifiuti è chiaramente l'area cimiteriale presso la quale vengono svolte le attività cimiteriali di

esumazione ed estumulazione e pertanto non si ravvisano possibili regimi derogatori alla disciplina applicabile. In merito al **trasporto dei rifiuti** da esumazione ed estumulazione si rappresenta che lo stesso, **trattandosi di rifiuti urbani**, possa essere **effettuato solo dal gestore del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, iscritti all'Albo Gestori Ambientali nella categoria 1**, sottocategoria D4 e **senza che lo stesso venga accompagnato dal FIR**, ai sensi dell'articolo 193, comma 7, del D. lgs. 152/2006. Tuttavia, qualora il gestore del servizio cimiteriale abbia ricevuto **apposito affidamento** dello specifico servizio da parte del comune, lo stesso può svolgere il trasporto in argomento purché iscritto all'Albo Gestori Ambientali nella categoria sopra specificata.

In merito alla seconda questione sempre il Ministero chiarisce: “con riferimento, invece, alla possibilità di conferire i rifiuti da esumazione ed estumulazione contrassegnati con codice EER 20.01.40 e 20.03.99 presso i centri comunali di raccolta realizzati in conformità al DM 8 aprile 2008 e s.m.i., si rileva che nell'elenco riportato al punto 4.2, punto 31, dell'allegato 1, in corrispondenza dei rifiuti identificati con i codici **EER 20.03.99 e 20.01.40** non sono annoverati rifiuti da esumazione ed estumulazione **ma soltanto rispettivamente ‘cartucce toner esaurite’ e “rifiuti metallici”**, ed è pertanto esclusa la possibilità di conferire tale specifica tipologia di rifiuti”

In allegato la risposta del MASE all'interpello.